



**COMUNE DI TUSA**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA N. 21 DEL 15-05-2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria, nonché sfalcio piante e vegetazione infestante su terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario..

**IL SINDACO**

VISTA la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana - del 04.05.2018, pervenuta in pari data ed assunta al protocollo di questo Comune al n. 3896, con la quale si richiede l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente, con l'imposizione dell'obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio dei rami e degli alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, nonché dell'esecuzione di idonei interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria competenza, anche tramite la realizzazione di idonee fasce parafuoco, allo scopo di prevenire potenziali pericoli tanto per la pubblica incolumità quanto per la regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario;

DATO ATTO che il D.P.R. n. 753/1980, art. 52 e 55 prescrive che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante e siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare idonee misure svolte a scongiurare o limitare i pericoli di caduta di alberi e di incendi delle aree adiacenti le linee ferroviarie ed a tutela della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs.n. 267/2000 e nel rispetto del D.P.R. 753/80;

**ORDINA**

Ai proprietari, agli affittuari o detentori a qualsiasi titolo delle aree prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio comunale, entro il termine di 15 giorni, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere al taglio di rami, alberi e piante che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, nonché dell'esecuzione di idonei interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria competenza, anche tramite la realizzazione di idonee fasce parafuoco, allo scopo di prevenire potenziali pericoli tanto per la pubblica incolumità quanto per la regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario;  
o di incendio, determinare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario.

Mantenere, costantemente nel tempo, le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689, della somma ridotta pari ad € 50,00.

I proprietari saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell' inottemperanza alla presente.

### DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, viene pubblicata sul sito internet e All'Albo Pretorio del Comune di Tusa.


Copia della presente ordinanza verrà trasmessa alla RFI – Rete Ferroviaria Italiana e alla Prefettura di Messina.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 gg. dalla pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977, n. 10 nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 gg. dalla pubblicazione straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

La Polizia municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 15.05.2018



Il Sindaco  
Avv. Angelo Tudiaca